



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO

DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Emanato con D.R. n.110 del 13 febbraio 2013 e da ultimo modificato con
D.R. n. 856 del 30 settembre 2019



INDICE

TITOLO I - PREMESSA.....	2
ART. 1 – FINALITÀ.....	2
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	2
TITOLO II – ORGANI DEL DIPARTIMENTO E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO.....	2
ART. 4 – ORGANI DEL DIPARTIMENTO.....	2
ART. 5 – IL DIRETTORE.....	3
ART. 6 – IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.....	3
ART. 7 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.....	4
ART. 8 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.....	5
ART. 9 – LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO.....	6
ART. 10 – LA COMMISSIONE PER LA DIDATTICA.....	6
ART. 11 – LA COMMISSIONE PER LA RICERCA.....	6
ART. 12 – I RESPONSABILI DI CORSO DI STUDIO.....	7
ART. 13 – LA COMMISSIONE PER LE RISORSE UMANE.....	7
ART. 14 – COMMISSIONE VALUTAZIONE.....	8
ART. 15 – LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI – STUDENTI.....	8
ART. 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	8

TITOLO I - Premessa

ART. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Economia e Management (DEM) e disciplina il funzionamento dei suoi organi, ai sensi della normativa vigente. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento di Economia e Management promuove, coordina e gestisce le attività didattiche e di ricerca in ambito economico, manageriale, quantitativo, e delle discipline affini in una prospettiva di apertura interdisciplinare nel rispetto dell'autonomia dei singoli professori e ricercatori; cura i rapporti con soggetti e istituzioni esterne e favorisce la più ampia promozione e diffusione della conoscenza.

ART. 2 – Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le articolazioni organizzative del Dipartimento ed ai corsi di studio di cui lo stesso è struttura responsabile. Il presente Regolamento si applica altresì, per quanto non disposto dai rispettivi regolamenti, alle Scuole di Dottorato istituite dal Dipartimento, anche in collaborazione con altre strutture.
2. La partecipazione alle attività ed agli organi del Dipartimento dei componenti che afferiscono anche a Centri di Ateneo verrà definita in un'integrazione del Regolamento approvata successivamente.

ART. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "Dipartimento", il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Trento;
 - b) per "Direttore", il Direttore del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Trento;
 - c) per "assegnista" si intende un titolare di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010;
 - d) per "ricercatore" i ricercatori a tempo determinato ed i ricercatori a tempo indeterminato.

TITOLO II – Organi del Dipartimento e procedure di funzionamento

ART. 4 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;



- b) il Consiglio;
- c) la Giunta;
- d) le commissioni per la ricerca, la didattica e le risorse umane;
- e) la commissione paritetica per la didattica.

ART. 5 – Il Direttore

1. Il Direttore ha le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Dipartimento, convoca il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e li presiede;
 - b) è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Dipartimento relativi alla gestione della ricerca e della didattica, compresi i bandi per assegni di ricerca, bandi per affidamento esterno degli incarichi relativi alla didattica, contratti di collaborazione e borse di studio;
 - d) è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Dipartimento;
 - e) svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti;
 - f) propone al Consiglio i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca;
 - g) sottoscrive convenzioni con organismi comunitari, enti pubblici o privati;
 - h) istituisce eventuali articolazioni organizzative e/o di ricerca, compresi i laboratori cui comunque non compete autonomia amministrativa;
 - i) svolge le funzioni attribuite da altra normativa;
 - j) con proprio decreto può nominare tra i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento dei delegati per lo svolgimento di specifiche funzioni nel rispetto delle prerogative degli altri organi del Dipartimento.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di I fascia a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta dei votanti si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il numero maggiore di voti. Anche in questa seconda votazione, affinché essa sia valida, è necessario che un candidato raggiunga la maggioranza prevista dall'art.39 comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Ulteriori modalità da seguire per le elezioni del Direttore saranno definite con delibera del consiglio di Dipartimento, approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti almeno sei mesi prima dell'elezione. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore; la seduta del Consiglio di Dipartimento che provvede all'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal Decano del Dipartimento. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.
4. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
5. Il Direttore, una volta eletto, nomina tra i professori di I e II fascia componenti del Consiglio di Dipartimento, tre vicedirettori, uno per la ricerca, uno per la didattica, uno per la terza missione. Uno dei tre vicedirettori è, altresì, designato Direttore vicario. Il Direttore Vicario, che deve essere un professore di I fascia, sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento; il Direttore Vicario resta in carica quanto il Direttore che lo ha designato ed è nominato con decreto rettorale.
6. In caso di vacanza della carica di Direttore, il Decano del Dipartimento ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.

ART. 6 – Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:



Regolamento del Dipartimento di Economia e Management

- a) i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;
 - c) un rappresentante dei dottorandi delle Scuole di dottorato a cui partecipa il Dipartimento;
 - d) una rappresentanza degli studenti in numero pari a 1/5 rispetto ai professori di ruolo, fino a un massimo di 8 e comunque non inferiore a 3;
 - e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti tra quanti prestano servizio presso il Dipartimento.
2. I rappresentanti di cui alle lett. b), c), d) ed e) durano in carica per i due anni accademici successivi alla loro elezione; nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano a essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali.

ART. 7 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Direttore tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni, che possono essere ridotti a quarantotto ore in caso d'urgenza. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. Qualora il Consiglio debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Direttore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun consigliere trasmette, tramite posta elettronica istituzionale ed entro il termine definito, il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le delibere assunte in seduta telematica devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Le funzioni di Segretario vengono svolte dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, dal più giovane di età. In caso di sua assenza il Direttore nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Direttore dopo l'approvazione. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario.
3. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche; il Direttore può invitare alle riunioni soggetti esterni; il Segretario può essere coadiuvato per la verbalizzazione da un'unità del personale amministrativo designata dal Direttore.
4. Le riunioni sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti; dal computo dei componenti sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano trasmesso in anticipo al Direttore una motivazione scritta della propria assenza.
5. Qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
6. Le delibere sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o dai regolamenti vigenti. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca l'esecutività. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.
7. Gli argomenti concernenti i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 sono trattati con la sola presenza di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, ricercatori a tempo indeterminato, professori associati e ordinari.
8. Gli argomenti concernenti i ricercatori a tempo indeterminato sono trattati con la sola presenza di ricercatori a tempo indeterminato, professori associati e ordinari.
9. Gli argomenti concernenti professori associati sono trattati con la sola presenza di professori associati e ordinari.
10. Gli argomenti concernenti professori ordinari sono trattati con la sola presenza di professori ordinari.



ART. 8 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio:

- a) approva e sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico e sulla base di quanto elaborato dalle commissioni per la ricerca e la didattica e approvato dal Consiglio stesso;
- b) detta i criteri generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi, compresi i locali, nonché degli strumenti in dotazione;
- c) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore sulla base di quanto elaborato in via preventiva dalle commissioni per la ricerca e la didattica riunite in seduta congiunta;
- d) ad inizio anno approva, in base alle risorse disponibili, un documento previsionale relativo all'assegnazione delle medesime alle diverse attività;
- e) approva il documento di autovalutazione da inviare annualmente al Nucleo di Valutazione;
- f) elabora le proposte di partecipazione e di adesione a Centri interdipartimentali, Centri Interuniversitari e Consorzi, da inviare per l'approvazione all'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
- g) approva i criteri generali per la ripartizione degli impegni didattici e organizzativi, tenuto conto degli impegni nella ricerca, tra i propri componenti.
- h) delibera il piano generale dell'offerta formativa e la programmazione didattica annuale sulla base di quanto elaborato dalla Commissione per la didattica;
- i) delibera gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici dei corsi di studio;
- j) elabora le proposte di istituzione e di rinnovo di Scuole di Dottorato e di adesione a Scuole e Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso altre Università, da inviare per l'approvazione all'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
- k) delibera in ordine a: chiamate dei professori e conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute del Consiglio solo i professori di 1^a e 2^a fascia;
- l) delibera in merito a programmi di insegnamento finalizzati ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente, ivi compresi Corsi di perfezionamento e Master, anche in collaborazione con le amministrazioni nazionali, regionali e locali;
- m) elegge i docenti componenti della Commissione paritetica per la didattica;
- n) approva, in occasione dell'approvazione del documento previsionale, un programma annuale indicante i principali obiettivi della ricerca;
- o) approva le proposte di protocolli d'intesa e accordi-quadro finalizzati alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e subordinati alla elaborazione di un programma di lavoro e di scambio;
- p) approva le proposte di selezione per il conferimento di assegni di ricerca, di borse di studio per la ricerca e di concorsi per l'assegnazione di premi inerenti l'attività di ricerca, relativi a fondi messi a disposizione dal Dipartimento stesso. Approva le disposizioni interne, di natura amministrativa, gestionale e finanziaria, per lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche;
- q) può delegare proprie funzioni ad altri organi dipartimentali nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti;
- r) si esprime in merito a tutto ciò che gli compete in base a leggi e regolamenti vigenti.



ART. 9 – La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore di Dipartimento, dai tre vicedirettori e da un massimo di altri cinque componenti del Dipartimento. La Giunta è nominata dal Direttore.
2. La durata del mandato della Giunta coincide con quella del mandato del Direttore di Dipartimento.
3. I nominativi dei componenti la Giunta fanno parte integrante dei programmi presentati dai candidati alla carica di Direttore.
4. La Giunta è convocata dal Direttore tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni, che possono essere ridotti a quarantotto ore in caso d'urgenza. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è formulato dal Direttore. Le funzioni di segretario della Giunta sono svolte da un componente appositamente incaricato eventualmente coadiuvato da un'unità di personale tecnico amministrativo.
5. Le norme di funzionamento della Giunta sono quelle definite per il Consiglio di Dipartimento, di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
6. La Giunta ha compiti esecutivi ed istruttori e collabora con il Direttore del Dipartimento nello svolgimento delle funzioni a questo attribuite.
7. La Giunta approva i provvedimenti alla stessa demandati dai diversi regolamenti o attribuiti dal Dipartimento.
8. Le deliberazioni della Giunta di cui al comma precedente sono comunicate dal Direttore al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.
9. La Giunta coadiuva il Direttore negli adempimenti di cui all'art. 5 e delibera sulle materie ad essa eventualmente delegate dal Consiglio.

ART. 10 – La Commissione per la didattica

1. La Commissione per la didattica è composta dai responsabili per i corsi di studio di cui il Dipartimento è titolare. Alla Commissione per la didattica possono, altresì, partecipare i rappresentanti di altri Dipartimenti che contribuiscono in maniera significativa all'offerta didattica gestita dal Dipartimento ed i rappresentanti del collegio docenti dei dottorati cui il Dipartimento partecipa in maniera significativa. L'individuazione dei rappresentanti di altri Dipartimenti e del collegio docenti del dottorato è regolamentata con successivo provvedimento, adottato a maggioranza assoluta dei votanti, dal Consiglio di Dipartimento. Alla commissione per la didattica possono altresì partecipare i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di dipartimento.
2. La Commissione per la didattica è presieduta dal vicedirettore delegato alla didattica.
3. Alle sedute della Commissione per la didattica può partecipare il Direttore.
4. Alla Commissione per la didattica compete la predisposizione del piano generale dell'offerta formativa e della programmazione didattica annuale sulla base di quanto elaborato dai responsabili dei corsi di studio. La Commissione per la didattica può svolgere altresì attività istruttoria sugli argomenti inerenti alla didattica e attività deliberante sugli argomenti ad essa delegati dal Consiglio di Dipartimento e formula un giudizio sintetico sull'attività e qualità della didattica.
5. Le decisioni della Commissione per la didattica vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti

ART. 11 – La Commissione per la ricerca

1. La Commissione per la ricerca è composta da un numero variabile tra 6 e 9 componenti eletti dal Consiglio di Dipartimento. Le modalità di elezione saranno approvate dal Consiglio di Dipartimento con delibera approvata a maggioranza assoluta dei votanti.
2. La Commissione per la ricerca è presieduta dal vicedirettore delegato alla ricerca.
3. Alle sedute della Commissione per la ricerca può partecipare il Direttore.
4. Alla Commissione per la ricerca compete la predisposizione del programma annuale con gli obiettivi generali della ricerca.



Regolamento del Dipartimento di Economia e Management

5. La Commissione per la ricerca può svolgere altresì attività istruttoria sugli argomenti inerenti alla ricerca e attività deliberante sugli argomenti ad essa delegati dal consiglio di dipartimento.
6. La Commissione per la ricerca approva le proposte di selezione per il conferimento di assegni di ricerca, di borse di studio per la ricerca e di concorsi per l'assegnazione di premi inerenti l'attività di ricerca, relativi a fondi già nella disponibilità di singoli docenti. I relativi bandi vengono successivamente emanati dal Direttore di Dipartimento. Tali approvazioni vengono comunicate dal Direttore al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.
7. La Commissione per la ricerca propone l'istituzione di eventuali articolazioni organizzative di ricerca, compresi i laboratori, comunque non dotati di autonomia amministrativa.
8. Le decisioni della Commissione per la ricerca vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 12 – I Responsabili di corso di studio

1. Ciascun corso di studio di cui il Dipartimento è titolare è coordinato da un Responsabile.
2. Il Responsabile del corso di studio deve essere un professore di ruolo ed è eletto per un triennio dai professori e i ricercatori titolari di insegnamenti o moduli impartiti nel corso di studio stesso.
3. È facoltà del Responsabile del corso di studio convocare l'Assemblea costituita da tutti i docenti titolari di insegnamenti del corso stesso, con funzione consultiva. A tale assemblea potranno partecipare gli studenti eletti in Consiglio di Dipartimento che sono iscritti al corso medesimo. In mancanza di studenti eletti questi ultimi potranno designare uno studente iscritto al corso a partecipare all'Assemblea stessa.
4. Il Responsabile del corso di studio:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei docenti di ciascun corso di studio con funzione consultiva;
 - b) formula proposte in materia di Ordinamenti e Regolamenti Didattici dei Corsi di studio e dei rispettivi Manifesti e li trasmette alla Giunta e al Consiglio per la successiva approvazione;
 - c) programma e coordina le attività didattiche dei corsi di studio di propria competenza;
 - d) verifica la coerenza degli insegnamenti dei corsi di studio di propria competenza rispetto ai Regolamenti didattici e alle linee della programmazione didattica annuale e ne cura il coordinamento;
 - e) segnala alla Commissione per la didattica ed al Direttore le esigenze, motivate da precise necessità didattiche, relative all'attivazione di insegnamenti, all'istituzione di nuove iniziative didattiche e alle esigenze di personale docente;
 - f) esamina e approva, eventualmente avvalendosi di referenti, i piani di studio presentati dagli studenti, le domande di abbreviazione di carriera, i riconoscimenti degli esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di mobilità internazionale attenendosi alle linee guida formulate dal consiglio di Dipartimento.
5. Per quanto riguarda i Programmi di dottorato di cui il Dipartimento è titolare, Responsabili ai fini del presente regolamento sono i coordinatori di Programma, normati secondo i pertinenti regolamenti di Ateneo.

ART. 13 – La Commissione per le risorse umane

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione per le risorse umane. Tale commissione ha il compito di contribuire a definire il quadro di riferimento delle scelte strategiche del dipartimento in materia di personale docente e ricercatore, le linee guida e i criteri di progressione delle carriere, nonché delle chiamate esterne, allo scopo di garantirne la sostenibilità con le risorse disponibili e la coerenza con le finalità costitutive del Dipartimento. In particolare, con riferimento alle attività programmatiche del Dipartimento di cui all'art. 8, coadiuva il Direttore ad istruire il piano pluriennale di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore, ivi inclusi i pertinenti criteri di valutazione di merito. Le proposte e il piano di sviluppo formulati dalla Commissione per le risorse umane vengono sottoposti al Consiglio di Dipartimento. La Commissione per le risorse umane può altresì esprimere pareri consultivi su altre tematiche d'interesse strategico per il Dipartimento.



Regolamento del Dipartimento di Economia e Management

2. Tale commissione è formata dal Direttore, il Direttore vicario e cinque altri membri appartenenti alla fascia degli ordinari. Al fine di garantire un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti del Dipartimento, il Direttore, sentite la Commissione per la ricerca e la Commissione per la didattica, presenta al Consiglio di Dipartimento una lista chiusa di cinque candidati appartenenti alla fascia degli ordinari. Tale lista viene sottoposta al voto e sarà considerata approvata ove raccolga più del 50% dei consensi da parte dei votanti.
3. La Commissione per le risorse umane è convocata dal Direttore, ed è presieduta dal Direttore o suo delegato.

ART.14 – Commissione valutazione

1. Viene istituita una Commissione per l'autovalutazione della qualità della didattica e della ricerca. I componenti di questa commissione operano in sintonia con quanto previsto a livello di Ateneo in tema di autovalutazione e di accreditamento. Non possono far parte di questa commissione coloro che fanno parte delle commissioni per la didattica e la ricerca. Modalità di nomina e compiti saranno definiti con successiva delibera approvata con la maggioranza prevista per l'approvazione delle modifiche al presente Regolamento.
2. La valutazione relativa alla ricerca scientifica, alla didattica e all'impegno organizzativo sarà resa accessibile in forme adeguate a tutti i componenti del Dipartimento.

ART. 15 – La Commissione paritetica docenti – studenti

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS). È compito della Commissione monitorare, mediante l'individuazione di opportuni indicatori di valutazione, l'attività formativa e la qualità della didattica nonché l'attività di servizio agli studenti da parte di professori e dei ricercatori. La Commissione formula pareri sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio.
2. La CPDS svolge tutte le funzioni ad essa demandate dalla normativa vigente. In particolare, è compito della CPDS monitorare, mediante l'individuazione di opportuni indicatori di valutazione, l'attività formativa e la qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli studenti da parte di professori e dei ricercatori. La CPDS formula inoltre pareri sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio.
3. La CPDS resta in carica due anni, e comunque fino alla nomina della Commissione successiva da parte del Direttore del Dipartimento, ed è composta da:
 - a) almeno tre docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento, che ne designa il Presidente;
 - b) almeno tre studenti scelti con atto sottoscritto da tutti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio stesso, presentato al Direttore entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche. Gli studenti scelti possono essere anche studenti non eletti in Consiglio di Dipartimento. In mancanza del precedente atto è indetta dal Direttore una votazione, che si svolge a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento e ognuno può esprimere due preferenze. In caso di parità di voti si procede a sorteggio.
4. Al fine di assicurare la maggior rappresentanza possibile dei corsi di studio attivati nel Dipartimento la rappresentanza delle componenti verrà realizzata a livello di corsi di studio culturalmente omogenei o verticalmente integrati.
5. La CPDS è convocata dal Presidente.
6. La CPDS sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale articolata per corso di studio, che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli corsi di studio.

ART. 16 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data del decreto rettorale con il quale viene emanato.
2. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento.